

26. Procedure aziendali per la formazione e l'attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio per la prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:

26.1. Per le operazioni di carattere significativo, relative alle attività e operazioni di cui al § 22.1 la procedura aziendale prevede che qualunque transazione finanziaria presupponga la preventiva verifica della identità, della sede e della natura giuridica della controparte che esegue o riceve il pagamento.

26.2. Per tutte le operazioni a rischio individuate nel § 22.1 la procedura vieta pagamenti in contanti, salvo autorizzazione espressa, anche attraverso l'indicazione di categorie di spesa, da parte della Direzione Finanza e Controllo.

26.3 Per tutte le operazioni di carattere significativo concernenti *la valutazione, qualifica e selezione dei fornitori di beni e servizi* la procedura prevede, inoltre, quanto segue:

- a) formalizzazione del processo di selezione e valutazione del fornitore, nonché della gestione del rapporto con il medesimo;
- b) individuazione per ciascuna fase di selezione, valutazione e gestione del fornitore un responsabile interno e i livelli autorizzativi di formazione e attuazione delle decisioni;
- c) ogni rapporto con i fornitori sia disciplinato da contratto scritto, sottoscritto esclusivamente dal soggetto dotato di idonei poteri secondo il sistema di deleghe e procure vigente, nel quale sia chiaramente prestabilito il prezzo del bene o della prestazione da ricevere o i criteri per determinarlo e le tempistiche di esecuzione;
- d) i contratti di approvvigionamento che possano presentare carattere inusuale o anomalo per tipologia o oggetto della richiesta, anche alla luce degli indici di rischio e anomalia individuati dal D.Lgs. 231/2007, siano sempre preventivamente valutati e autorizzati dall'Amministratore Delegato della Società, previo parere del Collegio Sindacale e del CdV;
- e) chiunque ne sia a conoscenza segnali immediatamente al CdV oppure al proprio superiore gerarchico, che riferirà al CdV eventuali anomalie nelle prestazioni dovute dal fornitore, discordanze significative o ripetute tra materiale o servizio ricevuto rispetto a quanto concordato o particolari richieste avanzate dal fornitore alla Società;
- f) nei contratti che regolano i rapporti con i fornitori si preveda, secondo quanto previsto dal §8 del MO, l'inserimento di specifiche clausole che richiama gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal D.Lgs.231/01 e dal rispetto del presente MO, oltre all'obbligo di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte del CdV della Società;
- o) sia adottata, in quanto compatibile con la tipologia di bene o servizio acquistato, una politica di rotazione dei fornitori.

26.4. Per tutte le operazioni concernenti *la valutazione della clientela, la gestione delle condizioni economico-finanziarie (prezzi e sconti) definite nei contratti con i clienti*, la procedura deve prevedere quanto segue:

- a) ogni rapporto di cessione di beni o servizi deve essere disciplinato da contratto scritto, sottoscritto esclusivamente dal soggetto dotato di idonei poteri secondo il sistema di deleghe e procure vigente, nel quale sia chiaramente prestabilito il prezzo del bene o della prestazione da effettuare o i criteri per determinarlo;
- b) siano previste modalità e limiti per la concessione di sconti commerciali rispetto al listino prezzi della Società, anche tenendo conto delle oscillazioni dei prezzi di mercato;
- c) chiunque ne sia a conoscenza segnali immediatamente al CdV oppure al proprio superiore gerarchico, che riferirà al CdV, eventuali anomalie nelle prestazioni dovute al cliente, discordanze significative o ripetute tra materiale ceduto o servizio prestato rispetto a quanto concordato o particolari richieste avanzate dal cliente alla Società;
- d) in ogni caso, qualora sopravvengano profili di anomalia nei rapporti con il cliente o nella tipologia delle richieste da questi avanzate, il rapporto sia mantenuto solo previa espressa autorizzazione dell'Amministratore Delegato, previo parere del Collegio Sindacale e del CdV;
- m) siano predeterminati criteri di selezione e valutazione dei distributori avuto riguardo a specifici

indici di rischio e anomalia, conformi a quanto previsto da D. Lgs. 231/2007.